



oltre gli interessi legali nonché le spese, competenze ed onorari della procedura liquidati in £ 136.000. Il ricorso e il decreto sono stati notificati a norma di legge con atto 13 maggio 1955.

Contemporaneamente, con ricorso in data 7 maggio 1955, il dott. Pugjoni ha chiesto alla Commissione per la vigilanza del Fondo Indennità Impiegati la liquidazione dell'indennità di anzianità spettantegli in base ai contratti collettivi, deducendo che lo Istituto, per dopo aver fatto esplicito riferimento al C. N. 5 gennaio 1950, n. 180, che sancisce l'impignorabilità e inesquestrabilità delle indennità di anzianità, salvo i casi ed i limiti espressamente stabiliti, aveva arbitrariamente trattenuta l'intera liquidazione dovutagli ed era così incorso nella violazione degli artt. 9, 14 e 16 della legge 8 gennaio 1949, n. 5, e nelle relative sanzioni penali con esercizio "arbitrario delle proprie presunte ragioni, dato che non sussiste alcun decreto di se-